

**MESSAGGIO**

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione del preventivo e del progetto di dettaglio  
e sussidiamento delle opere per il raggruppamento dei terreni  
nel Comune di Gordola (II. lotto)

(del 4 dicembre 1956)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Nel Comune di Gordola sono stati attuati due raggruppamenti parziali di terreni. Nel 1932 veniva raggruppata la campagna a sud dell'abitato ed a valle della linea ferroviaria Bellinzona-Locarno, dirimpetto alla fermata ferroviaria di Gordola, la cui superficie è di ettari 29. Nel 1942 si concludeva il raggruppamento della zona prativa confinante con quella sopracitata e inclusa nel comprensorio della bonifica del piano di Magadino (superficie ettari 95).

L'esito soddisfacente di queste due operazioni di sistemazione fondiaria induceva il Municipio, nel dicembre 1943, a chiedere l'estensione del raggruppamento dei terreni alla rimanente parte del territorio comunale, e precisamente alla vasta e bella collina vignata, ai monti ed alle selve. Il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza e presumeva di pubblica utilità il raggruppamento con risoluzione del 3 novembre 1945. Il progetto di massima veniva approvato da codesto Gran Consiglio con decreto del 9 luglio 1952, che autorizzava gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

E' d'uopo ricordare che la Commissione della Gestione esaminò nel 1952 il progetto di massima del raggruppamento terreni di Gordola con quelli di 8 altri Comuni e precisamente: Ponte Tresa e Magliaso (opere già ora realizzate), Brione s/M. e Brontallo (in esecuzione), Preonzo (già sussidiato dal Cantone e in attesa del sussidiamento federale), Gorduno II. lotto (che si trova davanti al Gran Consiglio per il sussidiamento), Arbedo-Castione e Tenero-Contra (il cui progetto di dettaglio è in via di elaborazione).

L'esame della Commissione si concluse con il rapporto del 4 luglio 1952 (relatore on. Monti) che indicava al Consiglio di Stato le direttive da seguire nel proseguimento dell'azione per i raggruppamenti; in particolare la norma per cui si doveva dare la preferenza alle opere che contemplavano la costruzione di strade di accesso a villaggi che ne erano ancora privi ed a quelle di provato interesse economico ed in zone rurali dove il ceto agricolo è numeroso e si constata la necessità della ricostruzione di aziende agricole redditizie.

Il raggruppamento di Gordola entra senza dubbio in questa seconda categoria di opere per l'importanza della sua economia agricola-viticola.

Il vitigno gordolese comprende in fatti non meno di 24.000 ceppi e la produzione può essere valutata a 5.000 ql. di uva di qualità pregiata. Quest'attività occupa 150 famiglie a titolo principale e 200 a titolo accessorio.

Tutto il vitigno di Gordola è classificato nella zona A. del catasto della produzione viticola e le opere previste varranno quindi a dare migliore organizzazione strutturale ad una delle zone già classificate fra le più efficienti del Cantone a questo scopo. Trattasi poi, qui, della completazione del raggruppamento in un Comune già parzialmente raggruppato ed è opportuno ricordare che la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni prevede che in un caso simile il Consiglio di Stato (art. 9) può anche decretare il raggruppamento obbligatorio e ciò per l'evidente interesse di sistemare dal punto di vista agricolo fondiario e catastale, la proprietà di un intero Comune. Rileviamo, da

ultimo, che a Gordola mentre da un lato Autorità, delegazione consortile e popolazione continuano a sollecitare l'esecuzione del raggruppamento soprattutto perchè venga costruita l'indispensabile rete stradale di accesso ai ronchi vignati, le Autorità cantonali hanno piuttosto frenato le pratiche di approvazione dei progetti per la ineluttabile necessità di adeguare il ritmo di esecuzione delle opere alle possibilità dei bilanci ed al volume dei crediti federali a disposizione.

Lo studio del progetto di dettaglio venne peraltro reso difficile dalla topografia della zona che rende assai costose le strade. Costante preoccupazione fu quella di contenere la spesa entro un limite accettabile.

Il preventivo di massima prevedeva una spesa di Fr. 1.230.000,— di cui Fr. 830.000,— per la zona agricola e Fr. 400.000,— per la zona forestale. Ultimata la progettazione delle strade il progettista geom. Terribilini informò l'Ufficio che il preventivo saliva a Fr. 1.800.000,— cioè a Fr. 570.000,— più del preventivo di massima.

Ne seguirono parecchi sopralluoghi e riunioni con la Delegazione consortile, alla quale l'Ufficio cantonale propose di semplificare la rete e di ridurre la larghezza di un certo numero di strade adottando il tipo di strade jeeps già introdotto, a completa soddisfazione degli interessati, nei raggruppamenti di Prato, Dalpe e Quinto.

La Delegazione dopo aver esperito una visita a questi raggruppamenti convenne di adottare il tipo di strada larga metri 2.20 più banchina di 0.30 cm. ed a pendenza esterna per un terzo circa delle strade (ml. 3646). Si poté così comprimere la spesa nell'importo di Fr. 1.425.000,— di cui al preventivo allegato al progetto, ripartita in Fr. 1.140.000,— per la zona agricola (pari a Fr. 8.769,— all'ettaro) ed in Fr. 285.000,— (Fr. 635,— all'ettaro) per la zona forestale.

La rete stradale soprattutto nella zona vignata è ridotta allo stretto necessario per permettere i trasporti con mezzi meccanici.

La spesa unitaria per la zona vignata anche se relativamente elevata non è esagerata. Questo è anche il parere dell'Ufficio federale delle bonifiche che ha fatto i confronti con le spese generalmente ammesse per la sistemazione delle zone viticole delle altre regioni della Svizzera (8 - 10.000,— franchi per ettaro). Le caratteristiche stesse di queste zone, inclinate e topograficamente difficili rendono sempre onerosa la costruzione delle strade perchè richiedono muri di sostegno e controriva e manufatti sui riali e le vallette ond'è ricca la zona.

Riassumiamo come segue i principali dati del progetto :

#### A. Zona agricola :

|                                                                      |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| a) strade di larghezza m. 3.50                                       | ml. 1.238  |                 |
| b) strade di larghezza m. 3.00                                       | » 3.182    |                 |
| c) strade di larghezza m. 2.60                                       | » 3.125    |                 |
| d) strade di larghezza m. 2.50 (jeeps)                               | » 3.646    |                 |
|                                                                      | ml. 11.191 | Fr. 944.500,—   |
| e) correzione riali                                                  | » 283      | » 20.500,—      |
| f) costruzione e correzione di sentieri                              | » 6.000    | » 42.000,—      |
| g) raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi | ha. 130    | » 115.000,—     |
| h) imprevisti                                                        |            | » 18.000,—      |
| Costo totale zona agricola                                           |            | Fr. 1.140.000,— |
| (Spesa media : Fr. 8.769,— per ettaro).                              |            |                 |

B. *Zona forestale e dei monti :*

|                                                                      |     |        |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| a) strade di larghezza m. 3.00                                       | ml. | 919    |               |
| b) strade di larghezza m. 2.50 (jeeps)                               | »   | 1.667  |               |
|                                                                      | ml. | 2.586  | Fr. 116.000,— |
| c) costruzione e riattazione sentieri                                | »   | 11.400 | » 59.800,—    |
| d) piccolo acquedotto a Migliescio                                   |     |        | » 4.000,—     |
| e) raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi | ha. | 450    | » 100.000,—   |
| f) imprevisti                                                        |     |        | » 5.200,—     |
| Totale zona forestale                                                |     |        | Fr. 285.000,— |
| (Spesa media : Fr. 635,— per ettaro).                                |     |        |               |

*Costo totale del raggruppamento :*

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a) zona agricola          | Fr. 1.140.000,— |
| b) zona forestale e monti | » 285.000,—     |
| Totale                    | Fr. 1.425.000,— |

Il raggruppamento dei terreni prevede una riduzione delle particelle per la zona agricola da 3000 a 1200, e per la zona forestale da 1800 a 600.

Il raggruppamento terreni di Gordola (II. lotto) merita pertanto tutto l'appoggio delle Autorità. Si tratta di un Comune in cui l'agricoltura costituisce la base di esistenza per la maggior parte della popolazione e non vi è dubbio che Comune e popolazione ritrarranno beneficio economico dal lavoro e che ritrarranno altresì giovamento la ricostituzione dei vigneti e la qualità e la quantità dei prodotti.

Fatte queste premesse, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stefani*

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Gordola (II. lotto)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 dicembre 1956 n. 666 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Gordola (II. lotto), sono approvati.

*Art. 2.* — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di franchi 1.425.000,— (zona agricola Fr. 1.140.000,—, zona forestale Fr. 285.000,—) ossia al massimo Fr. 427.500,—.

*Art. 3.* — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato :

Fr. 80.000,— sull'esercizio 1957

Fr. 80.000,— sull'esercizio 1958

Fr. 80.000,— sull'esercizio 1959

Fr. 80.000,— sull'esercizio 1960

Fr. 80.000,— sull'esercizio 1961

Fr. 27.500,— sull'esercizio 1962.

*Art. 4.* — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

*Art. 5.* — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

*Art. 6.* — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

*Art. 7.* — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantionali e federali;

b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

*Art. 8.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto solo con lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.

---

